

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RABINO, CARLOTTO, PATRIA, RIGHI, RICCIUTI, RINALDI,
BALZARDI, FRANCHI ROBERTO, AZZOLINI, PAGANELLI,
PONTELLO, ZUECH, MANFREDI, NENNA D'ANTONIO,
BIANCHINI, ZOSO**

Presentata il 16 gennaio 1986

**Estensione dei benefici previsti dall'articolo 63 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale docente delle
classi di aggiornamento**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 11 della legge n. 1859 del 1962 prevede l'istituzione di classi di aggiornamento con particolari finalità e con obiettivi e caratteristiche comuni alle classi differenziali di cui al successivo articolo 12 (vedasi per esempio il compito di provvedere soprattutto alla educazione e alla preparazione degli alunni deprivati, il programma particolare, il limite massimo di 15 alunni per classe, il servizio mensa, la frequenza del doposcuola, l'assegnazione di insegnanti particolarmente qualificati sul piano culturale e didattico, inoltre il fatto che l'inse-

gnante di lettere fosse impegnato esclusivamente in una classe con orario antimeridiano e pomeridiano — doposcuola —).

Anche se istituzionalmente l'afflusso alle classi di aggiornamento era previsto per alunni con difficoltà non ascrivibili a carenze mentali o a turbe caratteriali, in realtà dove non esistevano classi differenziali, quelle di aggiornamento, data la particolare configurazione ritenuta più idonea al recupero, accoglievano anche alunni disadattati, con disturbi dell'intelligenza, turbe del carattere e anomalie del comportarsi.

Si ritiene pertanto che la maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza prevista dall'articolo 63 della legge n. 312 del 1980 debba essere attribuita anche al personale docente che abbia prestato servizio nelle classi di aggiornamento ed a quello direttivo delle scuole presso cui tali classi funzionavano.

All'uopo si propone la seguente proposta di legge che prevede una integrazione all'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativo al riconoscimento della maggiorazione di un terzo ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole aventi particolare finalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale direttivo o docente già in servizio presso le classi di aggiornamento previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è riconosciuto, ai fini del trattamento di quiescenza, il beneficio della maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio, previsto dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Detto periodo di servizio può essere riscattato dall'interessato.